

CORTE D'APPELLO DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Nell'interesse di **BFF BANK S.P.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.)**, C.F. 07960110158, con sede in Via Domenichino, 5 - 20149 Milano (MI), in persona del Procuratore Dott. Andrea Benettin in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 07.08.2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 ed in data 26/04/2023, rep. 28460, racc. n. 12421 (**doc. 01-02**) rappresentata e difesa, in forza di *procura alle liti* di cui al primo grado di giudizio e qui allegata (**doc. 3**), dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. RNLNRD70L09F205K – Fax: 02/36709729 – PEC: *andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it*) del Foro di Milano, con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC *andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it*,
- attrice, appellante -

Contro

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (C.F. 00225500123) in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via V. Veneto, 9 - 21010 Montegrino Valtravaglia (VA) rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Christian Impeduglia (C.F.: MPDCRS73M28E734E e PEC *christian.impeduglia@milano.pecavvocati.it*) del foro di Milano e Sergio Mapelli (C.F.: MPLSRG72B11F704Q e pec *sergio.mapelli@monza.pecavvocati.it*) del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Podgora n. 13.

- convenuto, appellato -

---o0o---

Per la riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023

---o0o---

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

- In data 25.09.2020, la Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.a.) notificava al convenuto Comune di Montegrino Valtravaglia atto di citazione;
- in data 02.10.2020 la causa veniva iscritta a ruolo al r.g. n. 2213/2020 Tribunale di Varese;
- in data 08.01.2021 il Comune si costituiva in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Christian Impeduglia e Sergio Mapelli;
- in data 13.04.2021 si teneva la prima udienza in modalità cartolare ed il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini per la redazione ed il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183

VI c. c.p.c. e rinviava l'udienza al 28.09.2021 per l'assunzione dei mezzi di prova ex art. 184 c.p.c.

- nei termini assegnati le parti depositavano le proprie memorie istruttorie;
- all'udienza indicata, il Giudice, concedeva alle Parti termine per il deposito di note e rinviava l'udienza al 12.04.2022;
- a detta udienza, ritenuta la causa documentale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.11.2022;
- a detta udienza, le parti depositavano le proprie conclusioni chiedendo termini per il deposito delle difese finali ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle memorie.
- BFF chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

-respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;

-accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Montegrino Valtravaglia dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Comune di Montegrino Valtravaglia al pagamento in favore di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. di:

- € 10.140,10 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto;
- € 3.518,00 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto (colonna "Data Scadenza") – sino al 24.09.2020 oltre interessi moratori maturandi da tale data sino al soddisfo effettivo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Montegrino Valtravaglia e, per l'effetto, condannare il Comune di Montegrino Valtravaglia al pagamento in favore di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. per:

- sorte capitale;

• *interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell’elenco prodotto (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;*

• *interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*

• *importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;*

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l’eventualità in cui il Comune dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Montegrino Valtravaglia e, per l’effetto, condannare il Comune di Montegrino Valtravaglia al pagamento in favore di BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a BFF Bank Spa già Banca Farmafactoring S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

Con riserva di ogni ulteriore produzione e difesa

** * * * **

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

All’esito del giudizio, con sentenza n. 771/2023, il Giudice di primo grado solo parzialmente, motivo per cui si rende necessaria la presente opposizione, accoglieva le domande di BFF Bank, così statuendo:

“il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede:

condanna il Comune di Montegrino Valtravaglia a pagare a BFF Bank s.p.a. la somma di 1.277,24 euro, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 30 maggio 2015, oltre interessi anatocistici ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione fino al saldo.

Respinge la domanda riconvenzionale del Comune di Montegrino Valtravaglia.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”

La sentenza impugnata è parzialmente errata e quindi da riformare nei capi che di seguito vengono trascritti:

“Appare palese che l’attrice non possa vantare alcun credito verso il Comune in base alle cessioni di credito concluse con Edison Energia s.p.a., visti gli importi delle note di credito e le modeste somme relative alle fatture non pagate dal Comune e i pochi interessi che potrebbero essere riconosciuti per i ritardi nei pagamenti sopra descritti.”

Si evidenzia il grave errore commesso laddove viene ritenuto che la documentazione relativa ai mandati di pagamento è idonea a confermare l’avvenuto pagamento; in realtà è evidente che i mandati prodotti non sono certamente idonei a confermare alcunché circa i pagamenti intervenuti come meglio verrà specificato nel prosieguo, **stante la violazione di cui all’art. 1193 c.c. in relazione all’imputazione dei pagamenti.**

Inoltre:

“La banca può vantare un credito soltanto per la fattura 1530014009 emessa da Enel Sole s.r.l. L’importo di 1.277,24 euro relativo alla stessa deve essere maggiorato degli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. Devono essere aggiunti a tali importi anche gli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti da almeno sei mesi alla data della notifica della citazione, da tale data fino al saldo. Non deve essere riconosciuta alcuna somma ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, considerato che la lite è stata in gran parte provocata dalla cattiva tenuta della contabilità da parte dell’attrice”.

Il Tribunale, seppur svolgendo un’analisi normativa e giurisprudenziale correttamente predisposta nei confronti delle ragioni vantate da BFF Bank, **gravemente erra laddove non riconosce la debenza di alcuna somma ai sensi dell’art. 6 D. lgs. N. 231/2002.**

Come già riconosciuto dal Giudice per quanto concerne le somme per importo capitale. Interessi moratori e anatocistici, allo stesso modo, in conseguenza di quanto sopra, dovrà essere altresì accertato il pieno diritto di BFF a ottenere il pagamento anche dell’importo di Euro 40,00 per ciascuna fattura il cui pagamento è avvenuto in ritardo o non intervenuto.

---o0o---

Tutto ciò premesso, BFF Bank S.p.a., *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, con il presente atto chiede all’On. Corte d’Appello adita di voler parzialmente riformare la sentenza n. 771/2023 del Tribunale di Varese, al fine di vedersi riconosciuti i seguenti importi richiesti con il giudizio di primo grado: importo residuo di **Euro 7.378,86** di cui alle fatture di Edison Energia:

n. 2900056715 del 29/04/2016 per residui € 1.276,04, n. 2900088838 del 23/06/2017 per € 1.762,05, n. 2900098925 del 29/12/2017 per residui € 4.780,95, n. 2900098926 del 29/12/2017

per residui € 2.087,24, n. 2900102699 del 16/02/2018 per residui € 4.912,20 (da cui dedurre l'importo delle note credito dei seguenti importi: 5.527,84 euro, 1.881,78 euro e 30 euro, oltre **interessi moratori** maturati sulla predetta sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto (colonna "Data Scadenza") sino al soddisfo effettivo; **gli interessi anatocistici** prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, **€ 880,00** ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, **competenze di lite** per entrambi i gradi di giudizio per i seguenti

MOTIVI

---o0o---

SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO LE DOMANDE PROPOSTE DA BFF BANK S.P.A., AVENTI A OGGETTO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI EDISON ENERGIA, DEGLI INTERESSI MORATORI, ANATOCISTICI E DELLE SOMME AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12

Come già anticipato, il Giudice di prime cure impinge in errore laddove nella disamina delle fatture individua dei mandati di pagamento dai quali desumere l'avvenuto saldo delle somme per le quali BFF agisce.

In particolare, è da riformare la parte di sentenza nella quale *"La difesa del convenuto ha sostenuto di aver saldato integralmente tali fatture con pagamenti a favore di Edison Energia s.p.a. precedenti alla cessione del credito da tale società alla banca"*.

In sentenza il Giudice evidenzia che *"È necessario elencare i documenti prodotti dal convenuto per provare i pagamenti relativi alle fatture in esame."*

È stata prodotta la contabile del bonifico eseguito a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 per l'intero importo della fattura 2900145475 (lo stampato della fattura elettronica e la contabile del bonifico sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

È stata prodotta la contabile del bonifico eseguito a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 per l'intero importo della fattura 2900145864 (lo stampato della fattura elettronica e la

contabile del bonifico sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

È stata prodotta la contabile del bonifico eseguito a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 per l'intero importo della fattura 2900145525 (lo stampato della fattura elettronica e la contabile del bonifico sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

È stata prodotta la contabile del bonifico eseguito a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 per l'intero importo della fattura 2900145865 (lo stampato della fattura elettronica e la contabile del bonifico sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

È stata prodotta la contabile del bonifico eseguito a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 per l'intero importo della fattura 2900145526 (lo stampato della fattura elettronica e la contabile del bonifico sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

Sono state prodotte due contabile di bonifici eseguiti a favore di Edison Energia s.p.a. nel febbraio 2020 pari complessivamente all'intero importo della fattura 2900145467 (lo stampato della fattura elettronica e le contabili dei bonifici sono inseriti nel doc. 3 prodotto con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

La difesa del convenuto ha prodotto, nel doc. 8, con riferimento alla fattura 2900056715:

Il mandato di pagamento n. 212/2017 per l'importo di 37.456,72 euro (6.963,62 euro per ritenute e 30.493,20 euro netti) riferibile, tra le altre, alla suddetta fattura, con la relativa contabile di bonifico dell'8 maggio 2017 (la fattura aveva scadenza il 29 aprile 2016) a favore di Banca Farmafactoring.

Il convenuto ha inoltre prodotto nel doc. 9, con riferimento alla fattura 2900088838:

Il mandato di pagamento n. 747/2017 per l'importo di 265,61 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 748/2017 per l'importo di 153,36 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a. Il mandato di pagamento n. 749/2017 per l'importo lordo di 135,03 euro (4,07 euro di ritenute e 130,96 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 750/2017 per l'importo di 1.369,72 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 751/2017 per l'importo lordo di 3.810,08 euro (1.652,87 euro a titolo

di ritenute e 2.157,21 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 752/2017 per l'importo lordo di 106,83 euro (2,39 euro per ritenute e 104,44 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 753/2017 per l'importo lordo di 1.001,33 euro (71,96 euro per ritenute e 926,37 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 754/2017 per l'importo lordo di 138,43 euro (6,87 euro a titolo di ritenute e 131,56 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 755/2017 per l'importo lordo di 252,34 euro (5,66 euro per ritenute e 246,68 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 756/2017 per l'importo lordo di 353 euro (24,01 euro per ritenute e 328,99 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Tali bonifici avevano la stessa data di valuta del 28 settembre 2017. La fattura aveva invece la data di scadenza del 23 giugno 2017.

Il convenuto ha inoltre prodotto nel doc. 10, con riferimento alle fatture 2900098925 e 2900098926:

Il mandato di pagamento n. 1050/2017 per l'importo di 346,94 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1051/2017 per l'importo di 148,26 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1052/2017 per l'importo lordo di 2.453,57 euro (1.051,91 euro per ritenuto e 1.401,66 euro netti) con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1053/2017 per l'importo di 400,16 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1054/2017 per l'importo di 1.023,10 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1055/2017 per l'importo di 98,50 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1056/2017 per l'importo di 199,92 euro con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il mandato di pagamento n. 1049/2017 per l'importo indicato nella fattura n. 2900098926 con la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

Il convenuto ha prodotto, nel doc. 7 allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma n.

2, c.p.c., in relazione alla fattura 2900102699:

Il mandato di pagamento n. 151/2018 per l'importo lordo di 3.717,02 euro (1.391,38 euro per ritenute e 2.325,64 euro come importo netto) e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 150/2018 per l'importo di 306,02 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 149/2018 per l'importo di 258,99 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 148/2018 per l'importo di 168,17 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 147/2018 per l'importo di 156,76 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 146/2018 per l'importo di 113,84 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.;

Il mandato di pagamento n. 145/2018 per l'importo di 1.272,08 euro e la relativa contabile di bonifico a favore di Edison Energia s.p.a.

La somma degli importi risultanti dalle contabili dei bonifici dà come risultato 5.992,88 euro, ovvero l'importo indicato nella fattura.

Il convenuto ha inoltre prodotto nel doc. 11, con riferimento alla fattura 5900000195 con scadenza 25 febbraio 2019, menzionata nell'elenco prodotto come doc. 3 dell'attrice, il mandato di pagamento n. 231/2019 e la contabile di bonifico fattura eseguito il 27 febbraio 2019 con pari data di valuta.

Deve però essere sottolineato che tale fattura è indicata nel citato doc. 3 come relativa ad un importo iniziale di 340,55 euro ed un importo residuo di 235,70 euro. Il bonifico è invece stato eseguito per 231,63 euro. Effettivamente tale somma è indicata nella fattura sotto la casella "importo". Il documento riportava però un totale imponibile di 576,25 euro, dal quale detrarre 235,70 euro, un "totale imposta" di 126,78 euro e un totale di 467,33 euro. Sottraendo dal totale di 467,33 euro l'iva di 126,78 euro da pagare all'Erario si ottiene il risultato di 340,55 euro indicato nel doc. 3 allegato alla citazione come importo iniziale.

Il convento ha anche prodotto, sempre nel doc. 11, il mandato di pagamento e la contabile di bonifico relativa all'importo di 116,87 euro pari a quello indicato nel suddetto doc. 3 dell'attrice per la fattura 5900000196. Il pagamento è avvenuto, anche per questa fattura, con valuta del 27 febbraio 2019, mentre la fattura scadeva il 25 febbraio di quell'anno.

L'attrice ha prodotto con la memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 3, c.p.c. la copia della fattura 1330006600 emessa da Enel Sole s.r.l. con scadenza il 29 aprile 2013.

Il convenuto, come è già stato evidenziato, ha prodotto la contabile di bonifico relativa anche a tale fattura con valuta del 23 aprile 2013.....

Come già indicato, si rende necessario precisare che le fatture per le quali si insiste nella richiesta di pagamento sono pari ad **Euro 7.378,86** (dall'importo complessivo occorre dedurre l'importo delle note credito dei seguenti importi: 5.527,84 euro, 1.881,78 euro e 30 euro) di cui alle fatture di Edison Energia:

n. 2900056715 del 29/04/2016 per residui € 1.276,04,

n. 2900088838 del 23/06/2017 per € 1.762,05,

n. 2900098925 del 29/12/2017 per residui € 4.780,95,

n. 2900098926 del 29/12/2017 per residui € 2.087,24,

n. 2900102699 del 16/02/2018 per residui € 4.912,20

e sul punto si evidenzia che contrariamente a quanto indicato da controparte e dal Giudice di primo grado è evidente che BFF ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incumbente.

Per quanto attiene ai mandati di pagamento, si evidenzia che *“trattandosi di atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della Pubblica Amministrazione, il mandato di pagamento (...) non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio”* (cfr. Cass., S.S.U.U., 30 maggio 1989, n. 2627; Cass., 14 luglio 2004, n. 13100; T.A.R. Lazio, 24 settembre 2001, n. 7750, in Ragiusan, 2002, 215–6, 128). Ne deriva che i citati mandati, per poter costituire prova di pagamento, devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal Tesoriere; in mancanza, gli stessi restano meri atti interni all'ente stesso.

Non sono state prodotte le relative quietanze di pagamento e sarebbe stato, dunque, onere del Comune produrre i bonifici attestanti l'effettiva esecuzione dei pagamenti ex adverso dedotti; il Comune, tuttavia, non vi ha provveduto.

Inoltre non vi è alcuna prova che il Comune abbia provveduto a comunicare al creditore, all'atto del pagamento, le fatture asseritamente saldate mediante i mandati in questione, onde consentire allo stesso di effettuare la corretta imputazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1193 c.c.

Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che *“chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”*. È stato, in particolare, precisato che *“la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il*

pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace" (Cass. n. 19527/2012).

Va, infatti, rilevato che il mandato di pagamento costituisce un mero atto interno alla Pubblica Amministrazione che lo ha emesso, di cui il creditore non può certamente avere conoscenza. Stante, dunque, la loro natura di atti meramente interni, l'indicazione delle fatture contenuta nei mandati allegati dall'odierno convenuto non consente al creditore che riceve il pagamento di verificare a quali fatture questi siano riferiti.

E ciò anche in quanto, come è noto, l'atto di imputazione costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio e, in quanto tale, incombe sul debitore l'onere di allegare che il creditore ne abbia avuto conoscenza contestualmente all'atto del pagamento.

Conseguentemente i suddetti mandati di pagamento, ai fini della validità dell'imputazione in essi indicata, avrebbero dovuto necessariamente essere comunicati sin da subito al creditore, onde consentire a quest'ultimo di procedere all'imputazione dei pagamenti in conformità all'atto di liquidazione medesimo.

Sarebbe stato, dunque, onere del Comune comunicare al creditore, al momento del pagamento, a quali fatture imputare lo stesso; controparte, tuttavia, non vi ha provveduto, posto che, nel caso di specie, né la cedente, né tantomeno BFF hanno avuto conoscenza, all'atto del pagamento, delle pretese imputazioni operate dall'Ente.

Dall'impossibilità di imputare i presunti pagamenti eseguiti dal Comune alle fatture azionate deriva (per logica conseguenza) la piena legittimità dell'azione intrapresa dalla Banca.

Pertanto la sentenza dovrà essere riformata nella parte in cui:

Per la fattura 2900056715 con importo da pagare al fornitore di energia di 5.800,06 euro entro il 29 aprile 2016, il convenuto ha provato il pagamento con effetto dall'8 maggio 2017.

...

Per la fattura 2900088838 con scadenza 23 giugno 2017 (che aveva, come visto, un importo iniziale superiore a quello di 1.762,05 euro indicato nel doc. 3 cit.), il convenuto ha provato l'esecuzione dei pagamenti a saldo con effetto dal 28 settembre 2017.

Per la fattura 2900098925 con importo da pagare al fornitore di energia di 4.780,95 con scadenza 29 dicembre 2017, il convenuto ha provato l'esecuzione di vari pagamenti a saldo precedenti alla data di scadenza.

Per la fattura 2900098926 con importo da pagare al fornitore di energia di 2.087,24 con scadenza 29 dicembre 2017, il convenuto ha provato il pagamento con effetto dal 18 dicembre 2017 per

2.546,23 euro (pertanto il Comune ha pagato al fornitore di energia anche l'importo per iva che doveva corrispondere direttamente all'Erario).

Per la fattura 2900102699 con importo da pagare al fornitore di energia di 4.912,20 euro con scadenza del 16 febbraio 2018, il convenuto ha provato l'esecuzione di vari pagamenti a saldo con effetto dal 19 febbraio 2018.

Sul punto si richiama altresì la comparsa conclusionale depositata da BFF con la quale si dava atto che alla luce dei pagamenti intervenuti, ha ridotto la richiesta di pagamento dell'importo capitale.

Tanto rilevato, le prestazioni di somministrazione sono state regolarmente eseguite: le fatture emesse dalla società cedente traducono in termini monetari la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente finale (accertato mediante passaggio attraverso il contatore elettronico). Infatti, il Comune non ha mai contestato di aver regolarmente ricevuto la fornitura di energia elettrica nel periodo oggetto delle fatture medesime.

Ad abundantiam si precisa che le fatture da cui derivano i crediti oggetto di cessione sono relative a somministrazioni di energia elettrica già integralmente eseguite e fornite.

Richiamando quanto già dedotto nelle memorie e nell'atto introduttivo, si conferma l'opponibilità delle cessioni a parte convenuta e pertanto la legittimità ad agire di BFF.

L'Ente convenuto ha prodotto dei mandati di pagamento inerenti ad una sola parte delle fatture azionate e che in seguito ai controlli svolti anche mediante l'ausilio della Società cedente, essendo un rapporto trilatero, che vede dunque coinvolte non solo parte attrice (cessionaria) e debitore convenuto, ma altresì la società cedente, si sono rilevati comunque non idonei e sufficienti a provare la causa estintiva dell'obbligazione.

Si evidenzia che BFF ha provveduto – a conferma della buona fede che caratterizza le operazioni di cui al presente giudizio – a ridurre in parte il credito inizialmente azionato.

In queste condizioni, i fatti costitutivi del credito vantato da parte attrice devono darsi per provati. Quanto al doc. 12 ex adverso prodotto nella memoria n.3, si ribadisce come tale documento sia stato artatamente creato da controparte e pertanto non abbia alcun valore probatorio.

Ribadito, dunque, in questa sede quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti atti i cui contenuti e le cui produzioni sono qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti ad ogni effetto di legge, si insiste nelle pretese avanzate e si ribadisce che come già diffusamente argomentato nei precedenti scritti difensivi, le eccezioni sollevate da controparte sono destituite di fondamento.

Ciò rilevato, come già precedentemente esposto, il credito azionato non può considerarsi

totalmente estinto, posto che le eccezioni sollevate da controparte non trovano alcuno nella documentazione prodotta.

Oltre alle somme per sorte capitale quantificate si ribadisce e precisa che il prospetto contenente il conteggio analitico degli interessi moratori è stato redatto indicando interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, 10 D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, maturati sulla sorte capitale portata dalle fatture.

È, infatti, innegabile che, nella specie, trovi senz'altro applicazione il disposto dell'art. 4, D.lgs. 231 del 2002, atteso che:

- i) l'art. 1 del predetto D.lgs. dispone che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”;
- ii) il successivo art. 2 chiarisce che per “transazione commerciale” si intende far riferimento, tra l'altro, ai contratti tra imprese e pubbliche amministrazione che comprovano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizio a fronte del pagamento di un prezzo;
- iii) l'art. 4, comma 1, con riferimento alla decorrenza degli interessi, espressamente prevede che gli stessi decorrono, “automaticamente” e quindi senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il citato art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002, prescinde totalmente dai requisiti di cui all'art. 1219 c.c., dando luogo a un'ipotesi speciale di mora ex re i cui effetti verranno a prodursi in presenza della semplice scadenza del termine convenzionale e a prescindere dalla circostanza che il debito sia portable oppure querabile (cfr. in tal senso Trib. Venezia, 11 settembre 2013, n. 1832, in www.lanuovaproceduracivile.com).

Con particolare riferimento ai debiti della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza ha altresì precisato che dalla pacifica applicabilità della normativa in esame anche alla pubblica amministrazione “discende, naturalmente, l'infondatezza del motivo di opposizione (...) incentrato sulla necessità di una formale messa in mora ai fini del maturare degli interessi moratori, che – stante l'inesistenza, nel caso di specie, della stessa messa in mora – sarebbero, per l'effetto, decorsi dal momento della domanda. Non può, infatti, revocarsi in dubbio che – una volta ricondotte le relazioni “de quibus” nell'alveo del D.lgs. 231/2002 – non occorre più (...) un'intimazione scritta funzionale alla mora, la quale, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 231/02, opera automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (cfr. Trib. Nocera Inferiore, 5 settembre 2012, n. 700, in *Redazione Giuffrè*, 2013; cfr. in tal senso Trib. Reggio Calabria, 7 maggio 2008, n. 656, in *Il civilista*, 2012).

Il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è certamente applicabile al caso di specie. Esso è espressione dei

principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione (...). Peraltro, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 231/02 "gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini di pagamento, senza la necessità di un atto di costituzione in mora" (cfr. Trib. Salerno, 24 gennaio 2013, in [dejure.it](#)).

Come ampliamento conosciuto, inoltre, il d.lgs. n. 192 del 2012 ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE introducendo, a favore del creditore, «il risarcimento delle spese di recupero» (art. 6 comma II del decreto 231 del 2002) che costituisce un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, infatti, come si apprende dal considerando n. 19 della dir. 2011 n. 7, il risarcimento in parola costituisce un "importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora.

Al creditore spetta, quindi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfetario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

Ora, il ritardo con cui è avvenuto il pagamento delle fatture azionate giustifica ai sensi della normativa sopra richiamata la richiesta degli interessi anatocistici e dell'indennizzo per ritardo di pagamento.

Del resto, la normativa concepisce tale tipologia di danno come danno presunto per il semplice fatto che si è dovuti agire per il recupero del credito.

Controparte eccepisce che non siano dovuti gli importi richiesti dall'odierna attrice a titolo di interessi anatocistici e l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12.

Tali assunti sono da rigettare integralmente.

In virtù di quanto previsto dall'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, l'esponente ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di Euro 880,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio.

Richiamando quanto indicato nell'atto introduttivo, si evidenzia in questa sede che in punto di debenza dell'importo dei 40 euro, recente giurisprudenza ha chiarito che "Al fine di disincentivare i ritardi nelle transazioni commerciali, in ossequio a quanto previsto nella DIRETTIVA 2011/7/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 – il legislatore nel dlgs. n. 231/2002 all'art. 6 comma II ha previsto che "Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

Si ritiene di condividere l'assunto professato laddove si sostiene che detto importo debba calcolarsi su ciascuna fattura non pagata o pagata in ritardo. Detta interpretazione, infatti, oltre che essere stata chiarita dalla stessa Commissione Europea, appare quella più conforme sia al tenore della disposizione che alla ratio della norma, la quale ha la precipua finalità di impedire – o quantomeno scoraggiare - il maturare di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni inerenti le transazioni commerciali. Detta finalità di certo non potrebbe essere perseguita laddove l'entità del risarcimento dovesse ritenersi pari ad € 40 sull'intero importo del credito posto che detta somma non andrebbe minimamente ad incidere su posizioni debitorie di rilevante entità. Proprio per tale ragione, a parere di chi scrive, detta somma va intesa come ulteriore posta debitoria – oltre gli interessi moratori - che il soggetto obbligato si troverà a dover corrispondere ogniqualvolta maturi un ritardo nell'adempimento di ciascuna singola obbligazione. Soltanto optando per tale lettura della norma, infatti, essa può di fatto costituire un deterrente ai lunghi ritardi negli adempimenti posto che nell'ambito di transazioni commerciali di lunga durata l'esiguo importo di € 40,00 – se applicato su ciascuna singola fattura - può svolgere davvero una concreta funzione deterrente e disincentivare, quindi, i fruitori di prestazioni e di servizi ad incorrere in lunghe more" (Tribunale di Pescara sentenza n. 1496/2021).

In tale contesto, infatti, l'art. 6 ha sicuramente una piena e totale efficacia in quanto, nel caso di lite giudiziaria (e, quindi, di rapporti commerciali fra le parti già deteriorati), non vi è motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora.

In definitiva, l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore, rispetto al quale non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.

Al creditore spetta, quindi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno.

Ora, il ritardo con cui è avvenuto il pagamento delle fatture azionate giustifica ai sensi della normativa sopra richiamata la richiesta degli interessi anatocistici e dell'indennizzo per ritardo di

pagamento.

Del resto, la normativa concepisce tale tipologia di danno come danno presunto per il semplice fatto che si è dovuto agire per il recupero del credito.

Per quanto concerne le somme dovute da parte del Comune ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture non pagate e/o tardivamente pagate, si richiama inoltre il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza nella causa C-585/20 del 20.10.2022, con la quale si rafforza la tutela del creditore garantendo un risarcimento «il più completo possibile delle spese di recupero» che richiama la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui alla Direttiva 2011/7/UE (doc. B).

Ne consegue che l'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, è senz'altro dovuto.

Circa gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, per espressa disposizione normativa (art. 1283 c.c.), si ribadisce che gli interessi scaduti producono a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale. È principio consolidato della Corte di legittimità quello secondo il quale “La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno, sicché, ove l'istanza sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il loro riconoscimento sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere invocati i primi se l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (ex multis Cass. nn. 5218/2011; 8156/2016).

Nel caso in esame, è stata formulata domanda ad hoc finalizzata ad ottenere il pagamento anche degli interessi anatocistici, ed essi dovranno essere corrisposti sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi come richiesto. Detti interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n. 231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali. Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è sicuramente quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).

---o0o---

SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO LE DOMANDE PROPOSTE DA BFF BANK S.P.A., AVENTI A OGGETTO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOMME AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 231/02 COME NOVELLATO DAL D. LGS. N. 192/12, IN RELAZIONE ALLE FATTURE ENEL SOLE

Come già si è detto, con la Sentenza di primo grado il Tribunale ha (erroneamente) ritenuto:

“La banca può vantare un credito soltanto per la fattura 1530014009 emessa da Enel Sole s.r.l. L'importo di 1.277,24 euro relativo alla stessa deve essere maggiorato degli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. Devono essere aggiunti a tali importi anche gli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti da almeno sei mesi alla data della notifica della citazione, da tale data fino al saldo. Non deve essere riconosciuta alcuna somma ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, considerato che la lite è stata in gran parte provocata dalla cattiva tenuta della contabilità da parte dell'attrice”.

Non v'è chi non veda che il Giudice di primo grado ha commesso un grave errore nel ritenere non applicabile la normativa relative alle somme di cui al D. Lgs 231/02 art. 6 comma 2.

Al riguardo si ricorda, infatti, che:

- l'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dispone che *“al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”*;
- tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che *“Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EURO”*,
- l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate in relazione alla portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di Euro 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che **tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”** Ed invero, a fronte della specifica richiesta: *“what is included in the fixed sum of Euro 40?” (“cosa è compreso nella somma prefissata di Euro 40?”)*, l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: *“this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of Euro 40 for invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the Euro 40 plus*

any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late (“**la somma prefissata di Euro 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di Euro 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l'importo di Euro 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito**”).

Muovendo da tali presupposti, è evidente l'assoluta fondatezza della pretesa avanzata da BFF per complessivi **Euro 40,00** a titolo di importo dovuto ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento della fattura che ha generato gli interessi di mora oggetto.

Infatti nella sentenza di primo grado è stato correttamente indicato che “*condanna il Comune di Montegrino Valtravaglia a pagare a BFF Bank s.p.a. la somma di 1.277,24 euro, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 30 maggio 2015, oltre interessi anatocistici ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione fino al saldo*” e tale importo deriva dal fatto che “*La banca può vantare un credito soltanto per la fattura 1530014009 emessa da Enel Sole s.r.l. L'importo di 1.277,24 euro relativo alla stessa deve essere maggiorato degli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. Devono essere aggiunti a tali importi anche gli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti da almeno sei mesi alla data della notifica della citazione, da tale data fino al saldo.*”

Infatti nella sentenza è stato evidenziato correttamente che “*Deve tuttavia essere evidenziato che il Comune non ha contestato di aver avuto rapporti riguardanti fornitura di energia con Enel Sole s.p.a. (ha anzi prodotto la prova del pagamento della fattura 1330006600 emessa da tale fornitore) e non ha contestato specificamente l'emissione della fattura 1530014009 (come ha fatto invece per le fatture 2900126056 e 2900126821 che, secondo l'attrice, sarebbero state emesse da Edison Energia s.p.a.).*”

Si richiama inoltre il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza nella causa C-585/20 del 20.10.2022, con la quale si rafforza la tutela del creditore garantendo un risarcimento «il più completo possibile delle spese di recupero» che richiama la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui alla Direttiva 2011/7/UE

Con successiva sentenza del 01/12/2022 la Corte ha, da ultimo, ribadito che “in quest'ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci

o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C 585/20, EU:C:2022:806, punto 37).

In primo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di garantire che, quando gli interessi di mora diventano esigibili nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo fisso di 40 euro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tale somma minima fissa sia oggetto di pagamento automaticamente, anche senza sollecito al debitore, a titolo di compensazione dei costi di recupero del creditore stesso. Infine, l'articolo 6, paragrafo 3, riconosce al creditore il diritto di ottenere dal debitore, oltre all'importo minimo fisso di 40 euro, un congruo indennizzo per i costi di recupero che superano l'importo fisso e che sono stati sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore.

In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni alle quali l'importo minimo fisso di 40 euro diventa esigibile facendo riferimento, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Tale articolo prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedano affinché, in tali transazioni commerciali, il creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e non abbia ricevuto tempestivamente l'importo dovuto abbia diritto agli interessi di mora senza necessità di sollecito, a meno che il debitore non sia responsabile di tale ritardo (sentenza del 1° dicembre 2022, DOMUS-SOFTWARE, C 370/21, EU:C:2022:947, punto 22 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che, analogamente al diritto agli interessi di mora di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, il diritto a una somma minima fissa di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, anch'esso derivante da un "ritardo di pagamento" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa direttiva, è collegato a singole "transazioni commerciali". Tali interessi, al pari di tale somma fissa, sono dovuti automaticamente alla scadenza del termine di pagamento previsto dall'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2022, DOMUS-SOFTWARE, C 370/21, EU:C:2022:947, punto 23 e giurisprudenza citata).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice nazionale rifiuti o riduca l'importo fisso previsto dalla prima disposizione, sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, anche nel caso in cui i ritardi di pagamento verificatisi nell'ambito di un unico contratto si riferiscano, tra l'altro, a importi bassi o inferiori a tale importo fisso.

Ne consegue che gli importi per interessi moratori, interessi anatocistici e l'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, sono senz'altro dovuti.

La disposizione in esame consente infatti al creditore di addebitare al debitore, **per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata**, una somma forfettariamente determinata in Euro 40,00, in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora.

Tale norma nasce, infatti, dall'urgenza di contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche che rischiano di ampliarsi in relazione alle condizioni di crisi economica e dei suoi consequenziali riflessi in termini di calo di consumi.

Nel concreto, quindi – **considerato che detto articolo opera automaticamente per la sola circostanza del ritardato pagamento di una fattura, fosse anche di un solo giorno** – lo stesso troverà senz'altro applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali.

In tale contesto, infatti, l'art. 6 ha sicuramente una piena e totale efficacia inquantoché, nel caso di lite giudiziaria (e, quindi, di rapporti commerciali fra le parti già deteriorati), non vi è motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, **senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora.**

In definitiva, l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione **per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore**, rispetto al quale

non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.

In virtù di quanto sin qui esposto, è evidente la piena legittimità della richiesta formulata da BFF ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/2002.

D'altra parte, i principi di cui sopra sono stati condivisi a più riprese anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che va *“riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del credito in misura forfettaria previsto dal citato Decreto Legislativo 231/2002 nella misura di euro 40,00, che **deve ritenersi vada conteggiato con riferimento a ciascun debito non correttamente adempiuto e, quindi, a ciascuna fattura per la quale viene accertato un credito e non, invece, come sostenuto dalla convenuta, per ciascuna richiesta di pagamento.** Il tenore letterale della disposizione, infatti, ricollega tale posta risarcitoria al **debito non tempestivamente pagato** e, quindi, necessariamente alla singola scadenza di pagamento (ossia la fattura). A tale titolo, quindi, va riconosciuta all'attrice la somma di euro 2.880,00, (pari a euro 40,00 per 72 fatture)”* (Trib. Milano, 12/01/2022, n. 119).

Quanto, poi, al rilievo secondo cui *“diversamente si finirebbe per incrementare surrettiziamente il tasso degli interessi moratori”*, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“al fine di disincentivare i ritardi nelle transazioni commerciali, in ossequio a quanto previsto nella DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 – il legislatore nel D.lgs. n. 231/2002 all'art. 6 comma II ha previsto che ‘Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito’. Ritiene chi scrive di condividere l'assunto professato dalla difesa della creditrice laddove essa sostiene che detto importo debba calcolarsi su ciascuna fattura non pagata e non sull'intero importo del credito azionato. Detta interpretazione, infatti, oltre che essere stata chiarita dalla stessa Commissione Europea, appare quella più conforme sia al tenore della disposizione che alla ratio della norma la quale ha la precipua finalità di impedire – o quantomeno scoraggiare – il maturare di ritardi nell'adempimento delle obbligazioni inerenti le transazioni commerciali. E detta finalità di certo non potrebbe essere perseguita laddove l'entità del risarcimento dovesse ritenersi pari ad Euro 40 sull'intero importo del credito posto che detta somma non andrebbe minimamente ad incidere su posizioni debitorie di rilevante entità. Proprio per tale ragione, a parere di chi scrive, **detta somma va intesa come ulteriore posta debitoria – oltre gli interessi moratori – che il soggetto obbligato si troverà a dover corrispondere***

ogniqualevolta maturi un ritardo nell'adempimento di ciascuna singola obbligazione.

Soltanto optando per tale lettura della norma, infatti, essa può di fatto costituire un deterrente ai lunghi ritardi negli adempimenti posto che nell'ambito di transazioni commerciali di lunga durata l'esiguo importo di Euro 40,00 – se applicato su ciascuna singola fattura – può svolgere davvero una concreta funzione deterrente e disincentivare, quindi, i fruitori di prestazioni e di servizi ad incorrere in lunghe more” (Trib. Pescara, 26/11/2021, n. 1496/2021).

La riforma della Sentenza impugnata dovrà, quindi, condurre codesta Ill.ma Corte d'Appello ad accertare e dichiarare la piena debenza, del suddetto importo, con conseguente condanna al pagamento anche dell'importo di Euro 40,00.

Nel concreto, quindi – considerato che il predetto articolo 6 D.lgs. 231/02 opera automaticamente per la sola circostanza del ritardato pagamento di una fattura, fosse anche di un solo giorno – lo stesso troverà senz'altro applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali.

In tale contesto, infatti, l'art. 6 ha sicuramente una piena e totale efficacia inquantoché, nel caso di lite giudiziaria (e, quindi, di rapporti commerciali fra le parti già deteriorati), non vi è motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora.

In definitiva, l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore, rispetto al quale non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.

Accertata quindi la debenza dei sopra menzionati importi, sugli stessi saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture che hanno generato la debenza dell'importo di cui ai 40 euro, e calcolati sino alla data dell'effettivo incasso da parte di BFF.

Si precisa che tali interessi al tasso legale sono pacificamente dovuti a BFF BANK in quanto nessuna domanda è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento.

---o0o---

Per tutti i motivi sopra esposti, BFF BANK S.P.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, riproposte tutte le domande, argomentazioni, difese ed eccezioni già svolte in primo grado, qui da intendersi integralmente ritrascritte

CITA

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (C.F. 00225500123) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via V. Veneto, 9 - 21010 Montegrino Valtravaglia (VA) rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Christian Impeduglia (C.F.: MPDCRS73M28E734E e PEC christian.impeduglia@milano.pecavvocati.it) del foro di Milano e Sergio Mapelli (C.F.: MPLSRG72B11F704Q e pec sergio.mapelli@monza.pecavvocati.it) del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Via Podgora n. 13 a comparire avanti la **Corte di Appello di MILANO** sezione e C.I. designandi, all'udienza del **23 LUGLIO 2024**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 (venti) giorni prima dell'udienza suindicata, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c.; che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, la causa verrà trattata nella sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023 e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

- **confermare** la Sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023, nella parte in cui il Tribunale ha così deciso: *“condanna il Comune di Montegrino Valtravaglia a pagare a BFF Bank s.p.a. la somma di 1.277,24 euro, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 30 maggio 2015, oltre interessi anatocistici ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione fino al saldo.*
- *Respinge la domanda riconvenzionale del Comune di Montegrino Valtravaglia*

- **riformare** la Sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023, nella parte in cui il Tribunale ha così deciso:

“Non deve essere riconosciuta alcuna somma ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, considerato che la lite è stata in gran parte provocata dalla cattiva tenuta della contabilità da parte dell’attrice”

E

“Appare palese che l’attrice non possa vantare alcun credito verso il Comune in base alle cessioni di credito concluse con Edison Energia s.p.a., visti gli importi delle note di credito e le modeste somme relative alle fatture non pagate dal Comune e i pochi interessi che potrebbero essere riconosciuti per i ritardi nei pagamenti sopra descritti”

- **e, per l’effetto,**

condannare parte convenuta a pagare a parte attrice:

l’importo residuo di **Euro 7.378,86** di cui alle fatture di Edison Energia:

n. 2900056715 del 29/04/2016 per residui € 1.276,04, n. 2900088838 del 23/06/2017 per € 1.762,05, n. 2900098925 del 29/12/2017 per residui € 4.780,95, n. 2900098926 del 29/12/2017 per residui € 2.087,24, n. 2900102699 del 16/02/2018 per residui € 4.912,20 (da cui dedurre l’importo delle note credito dei seguenti importi: 5.527,84 euro, 1.881,78 euro e 30 euro, oltre **interessi moratori** maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell’elenco prodotto (colonna “Data Scadenza”) sino al soddisfo effettivo; **gli interessi anatocistici** prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell’atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione, **€ 880,00** ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo **competenze di lite** per entrambi i gradi di giudizio,

IN OGNI CASO:

con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che il presente giudizio è di valore pari ad € 8.258,86 e ricompreso tra € 5.200,01 e fino a € 26.000,00 quindi, soggetto a contributo unificato di **€ 355,50**.

Il sottoscritto difensore dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 02/36.70.97.29 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it.

Si allegano:

- 01) Procure notarili al dott. Andrea Benettin
- 02) Procura *ad litem*;
- A) Copia autentica sentenza appellata;
- B) fascicolo giudizio di 1° grado contenente atti e documenti ivi prodotti.

Milano, 20 Febbraio 2024

Avv. Andrea Davide Arnaldi